CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Accertato che i docenti mettono in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno e di quelle pregresse, un alunno non è ammesso alla classe successiva o agli esami conclusivi se rientra in tutto o in parte nelle seguenti situazioni:

- non ottiene almeno sei nella valutazione del comportamento: D.M. 16 gennaio 2009 n. 5, art. 2 comma 3;

- non ha frequentato almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato salvo deroghe determinate nel relativo Regolamento;

- presenta più di tre situazioni di profitto insufficiente;

- non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte preponderante le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;

- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota;

- il Consiglio di classe non ritiene che sussistano le possibilità per un recupero sostanziale delle lacune rilevate nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni corrente anno e inizio del prossimo anno scolastico; né il Consiglio ritiene sussistere la preparazione di base necessaria per affrontare gli esami conclusivi. Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto che l'alunno non abbia messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.